

01164/19



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Atto pubblico
Straniero.
Reg. CE n. 44/2001
Art. 57

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente

Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere

Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere

Dott. Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere

Cron. *M64*

Rep.

C. I.

Reg.G.16464/2009

Ud. 16.10.2012

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, n. 18,

rappresentato e difeso dagli avv.ti

, giusta procura

speciale autenticata in data 26 giugno 2009 dal

1477
2012

ricorrente

contro

elettivamente domiciliata in Roma, ...

che

la rappresenta e difende, unitamente all'avv.

giusta procura speciale in calce al controricorso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 368, depositata in data 13 marzo 2009;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 16 ottobre 2012 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente .i;

sentito per la controricorrente]

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Costantino Fucci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - ... proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente della Corte di appello di Firenze in data 25 giugno 2008, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto da

veniva dichiarata l'esecutività in Italia

dell'atto pubblico, rogato dal notaio di Francoforte sul Meno e munito di clausola esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un debito in favore di del quale la ricorrente era erede.

1.1 - L'opposizione si fondava, essenzialmente, sulla carenza di interesse ad agire della e sul difetto di esecutività del predetto titolo straniero.

Quanto al primo aspetto, veniva eccepito che - inserendosi la vicenda in esame in un più ampio contesto, caratterizzato da una pluralità di azioni giudiziarie di varia natura - il versamento di una cauzione nell'ambito di una procedura pendente davanti all'autorità giudiziaria tedesca a garanzia del credito fondato sul medesimo atto pubblico, avrebbe privato la , pienamente in grado di soddisfare l'intero credito, di un apprezzabile interesse ad ottenere in Italia la dichiarazione di esecutività.

Sotto altro profilo si deduceva che, in forza della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ordinata dal Tribunale di Hanau all'esito della prestazione della suddetta cauzione, non poteva riconoscersi in Italia, ai sensi dell'art. 57 del reg.

CE n. 44 del 2001, quell'efficacia esecutiva di cui l'atto era stato privato nel paese di origine.

1.2 - Instauratosi il contraddittorio, la
 contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

1.3 - La corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione, rilevando, in primo luogo, che la sospensione della procedura esecutiva disposta dal tribunale di Hanau ha efficacia limitata alla giurisdizione tedesca, posto che, ai sensi dell'art. 22, n. 5 del Reg. n. 44/2001, in materia di esecuzione, i giudici dello Stato membro in cui ha luogo l'esecuzione hanno competenza esclusiva. Ha quindi escluso, da un lato, che la sospensione dell'esecuzione pendente in Germania comportasse la caducazione dell'efficacia esecutiva, e, dall'altro, che fosse venuto meno l'interesse dalla
 a ottenere la declaratoria di esecutività in Italia dell'atto pubblico in questione, allo scopo di soddisfare il proprio credito su beni esistenti nel Paese.

1.4 - Per la cassazione di tale decisione il
 propone ricorso, affidato a tre motivi, illu-



2001 in relazione al par. 769 del codice di procedura civile tedesco, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio : la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Hanau riguardasse il procedimento esecutivo, e non l'efficacia esecutiva del titolo.

Vengono in proposito formulati i seguenti quesiti di diritto:

"Voglia la Suprema Corte di Cassazione chiarire e stabilire :

- che i provvedimenti giurisdizionali dello Stato d'origine nel quale è stato formato il titolo da dichiarare esecutivo in Italia (accompagnati dall'effettiva prestazione di cauzione che fosse eventualmente imposta dagli stessi) che hanno come effetto di interdire qualsiasi misura esecutiva e di rendere illegittime quelle eventualmente poste in essere (come i provvedimenti di sospensione) incidono direttamente sulla forza esecutiva del detto titolo;

- che conseguentemente i detti provvedimenti giurisdizionali non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 22 Reg. CE 44/2001, nel senso che essi

M

hanno efficacia sopranazionale e, in quanto decisioni rientranti nella definizione di cui all'art. 32 Reg. CE 44/2001, essi godono del riconoscimento automatico di cui all'art. 33 Reg. CE 44/2001;

- che quindi i predetti provvedimenti giurisdizionali possono essere invocati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 57 Rg. CE 44/2001 nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto di exequatur per far valere il difetto del carattere di esecutività del titolo;

- che tali provvedimenti possono essere invocati per la prima volta anche nel giudizio di cassazione se emanati successivamente al deposito della sentenza della corte di appello".

6 - Il primo motivo è infondato.

La corte territoriale, dopo aver rilevato che l'opposizione del era fondata, fra l'altro, sul provvedimento di sospensione, all'esito di prestazione di cauzione, emesso dal Tribunale di Hahnau, ha rilevato che "l'interesse ad agire della , per far valere in Italia (dove pendono i crediti che essa intende aggredire) l'efficacia esecutiva del ridetto rogito, non è dunque certamente venuto meno per il fatto che il giudice tedesco non proceda, attualmente, nell'esecuzione forzata

sui beni del debitore che si trovino in quel diverso Stato membro". Pur essendo la motivazione più complessa rispetto al profilo sul quale l'eccezione era stata formulata, appare evidente che la questione della dedotta carenza di interesse sia stata espressamente esaminata, sia pure nell'ambito di un contesto più ampio, che, a ben vedere, attinge anche profili di qualificazione giuridica, che, non essendo stati per altro introdotti nuovi elementi di fatto, non comportano violazione del principio contenuto nell'art. 112 c.p.c..

Decisivo rilievo assume, in ogni caso, la valutazione implicita della questione, di certo assorbita dal rigetto dell'opposizione. Soccorre in proposito il principio secondo cui l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto; tale vizio, pertanto, deve esser escluso in relazione ad una questione esplicitamente o anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass., 19 marzo 2004, n. 5562; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).

7 - La decisione impugnata si sottrae anche alle critiche contenute nel secondo motivo di ricorso, in quanto, pur dovendosi convenire sulla necessità di un concreto interesse, ai fini della domanda di exequatur, al ricorso all'~~espropriazione~~ esecuzione forzata (per un caso analogo, cfr. Cass., 1° agosto 2007, n. 16991), non può escludersi l'interesse ad agire in via esecutiva, aggredendo, con il limite, che qui non rileva, della congruità dei mezzi di esecuzione, una pluralità di beni, al fine di ottenere più sollecitamente la soddisfazione del credito vantato (Cass., 6 maggio 2006, n. 11360; Cass., 21 aprile 2003, n. 3427). Se quindi, il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (Cass., 18 settembre 2008, n. 23847), non può seriamente sostenersi che il relativo interesse sia venuto meno per il sol fatto che in altra procedura esecutiva, ai fini della sospensione, sia stata versata una cauzione, essendo evidente che in tal modo il credito vantato non ha ancora avuto piena soddisfazione.

8 - Le questioni inerenti alla natura esecutiva dell'atto pubblico sono state adeguatamente risolte dalla corte territoriale, ragion per cui deve ri-

spondersi negativamente al quesito proposto con il terzo motivo.

Vengono in considerazione due profili.

In primo luogo deve ritenersi che il controllo richiesto ai fini della dichiarazione di efficacia in Italia dell'atto pubblico, munito di formula esecutiva (nella specie rilasciata dal notaio di Francoforte sul Meno in data 29 febbraio 2008), debba essere limitato, al di là della verifica della non contrarietà all'ordine pubblico, non rilevante nel caso in esame, agli aspetti di natura formale, in sintonia con il regime di semplificazione che connota il Regolamento n.44 del 2001.

Tale controllo non può estendersi agli aspetti di natura estrinseca, successivi al rilascio della formula esecutiva, eventualmente deducibili nel processo esecutivo successivamente instaurato (cfr., in materia di provvedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia Europea, 29 aprile 1999, n. 267, *Coursier c. Fortis Bank SA*).

Deve per altro osservarsi che la tesi del ricorrente secondo cui il provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di Hanau riguarderebbe non il procedimento esecutivo, come per altro si desume - come riconosce la stessa difesa del - dal te-

nore letterale del provvedimento medesimo, ^{ma la stessa efficacia esecutiva del titolo,} contrasta anche con il riparto di competenze stabilite, in materia di esecuzione, dall'art. 22 del citato Regolamento n. 44 del 2001, in quanto comporta una inammissibile efficacia in Italia di un provvedimento rilasciato nell'ambito di un processo svolto nel Paese d'origine, la cui efficacia, sulla base della norma testè richiamata, non può estendersi in altri Stati membri, senza intaccare quella riserva di competenza riservata, in materia di esecuzione (alla quale va ricondotto il provvedimento invocato: Corte di Giustizia Europea, 4 luglio 1985, AS Autoteile e Mahl ), all'autorit  giudiziaria dello Stato in cui ha luogo l'esecuzione.


9 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 140 del 2012 (Cass. Sez. Un. 12 ottobre 2012, n. 17405).

P. Q. M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimit , liquidate in € 7.200,00, di cui € 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 16 ottobre 2012.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

17 GEN 2013

IL CANCELLIERE
Atoroso Madafferi

